



COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 29
NOVEMBRE 2004 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 24 DEL 03 OTTOBRE 2005.==**



COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - Funzione di Presidente del Consiglio

- Art.1** Funzioni di Presidente del Consiglio
- Art.2** Informazione dei consiglieri

TITOLO II - Convocazione e costituzione dell'organo

- Art.3** Convocazione del consiglio
- Art.4** Numero legale

TITOLO III - Procedimento deliberativo

- Art.5** Iniziativa deliberativa
- Art.6** Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
- Art.7** Inammissibilità ed improcedibilità
- Art.8** Questione pregiudiziale
- Art.9** Questione sospensiva
- Art.10** Emendamenti e pareri
- Art.11** Ordine di discussione delle proposte
- Art.12** Procedimento semplificato
- Art.13** Ritiro della proposta
- Art.14** Discussione della proposta
- Art.15** Dichiarazione di voto
- Art.16** Intervento per fatto personale
- Art.17** Ordine del giorno
- Art.18** Votazioni
- Art.19** Accertamento e proclamazione del risultato delle votazioni
- Art.20** Petizione popolare

TITOLO IV - Sindacato ispettivo

- Art.21** Interrogazioni ed interpellanze
- Art.22** Interrogazioni
- Art.23** Interpellanze
- Art.24** Mozioni

TITOLO V - Commissioni consiliari

- Art.25** Nomina delle commissioni consiliari permanenti
- Art.26** Competenze delle commissioni consiliari permanenti
- Art.27** Commissioni di indagine
- Art.28** Elezione dei presidenti e funzionamento delle commissioni consiliari

TITOLO VI - Gruppi consiliari

- Art.29** Costituzione dei gruppi consiliari
- Art.30** Conferenza dei capogruppo consiliari

TITOLO VII - Disposizioni generali sul funzionamento

- Art.31 Pubblicità delle sedute del Consiglio
- Art.32 Pubblicità delle sedute delle commissioni
- Art.33 Verbalizzazione
- Art.34 Definizione di orario serale

TITOLO VIII - Disposizioni varie

- Art.35 Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione
- Art.36 Decadenza del consigliere comunale
- Art.37 Collaborazione dei revisori dei conti con il Consiglio
- Art.38 Assessore esterno
- Art.39 Ruolo del segretario comunale
- Art. 40 Disposizioni finali
- Art. 41 Entrata in vigore

TITOLO I
Funzione di Presidente del Consiglio

Art. 1
Funzioni di Presidente del Consiglio

- 1 Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
- 2 Il Presidente siede in capo alla sala delle adunanze ed accanto a lui siedono il Segretario e gli Assessori interni ed esterni. Gli altri Consiglieri siedono nei posti laterali senza distinzione di luogo a scelta di posti finché questi rimangano liberi.
- 3 Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige il dibattito, mantiene l'ordine con le attribuzioni di legge, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
- 4 Il Presidente può chiamare, perché assista all'adunanza per il tempo necessario, quel Funzionario del Comune la cui presenza ravvisasse utile per fornire notizie di fatto e chiarimenti sulle materie che sono all'ordine del giorno.

ART. 2
Informazione dei Consiglieri

1. Le proposte di deliberazione, corredate dei pareri di cui all'art. 49 del D.LGS. N° 267/2000, ove previsti, mozioni, interrogazioni e interpellanze e tutti gli allegati relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g., sono messi a disposizione, per la visione, dei consiglieri comunali presso l'ufficio di segreteria entro il termine previsto per la consegna dell'avviso di convocazione;
2. La consultazione degli atti potrà avvenire nell'orario di ordinario funzionamento degli uffici comunali;
3. Nel caso che il giorno fissato della seduta segua una festività, gli atti di cui al comma 1) devono essere trasmessi, all'ufficio di segreteria, nel giorno lavorativo antecedente quello festivo.
4. I testi integrali di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta comunale devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali presso la competente unità operativa dell'ente, a decorrere dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
5. L'onere di cui al comma 4 grava sulla competente unità operativa dell'ente.
6. Il sindaco sovrintende all'adempimento di cui al comma 4 e ne è politicamente responsabile.

TITOLO II
Convocazione e costituzione dell'organo

Art. 3
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti che ne hanno titolo, attraverso avvisi scritti da consegnarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a 3 giorni in caso di necessità ed a 24 ore in caso di necessità ed urgenza.
3. La consegna dell'avviso può essere anticipata via fax o posta elettronica.
4. L'avviso di convocazione deve indicare data, orario e luogo della convocazione, nonché l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso deve essere consegnato anche ai membri della giunta.

Art. 4
Numero legale

1. Ai fini della valida costituzione del Consiglio comunale si richiede la presenza di almeno n...7 membri
2. Ai fini di cui al comma 1 si computa anche il sindaco.
3. Per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per Comunicazioni che non diano luogo a votazioni è sufficiente la presenza di n 4 .membri.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualunque momento anche da un solo consigliere.

TITOLO III
Procedimento deliberativo

Art. 5
Iniziativa deliberativa

1. Le proposte di deliberazione riguardanti oggetti di competenza del Consiglio possono essere presentate:
 - a) dal sindaco;
 - b) dalla giunta;
 - c) dal singolo consigliere;
 - d) dal responsabile del procedimento amministrativo;
 - e) dagli elettori in numero pari ad almeno 200 unità;
2. Nella fattispecie di cui alla lett. b) del comma 1, la proposta dovrà essere preventivamente adottata con deliberazione dalla giunta.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo potrà sottoporre al Consiglio proposte di deliberazione solo attraverso il Sindaco e solo nei limiti dei procedimenti di competenza.
4. Il singolo assessore può presentare proposte di deliberazione al Consiglio solo attraverso la giunta, tranne che non ricopra anche la carica di consigliere comunale.

Art. 6
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio nel numero di almeno 200 unità.
2. E' esclusa la proposta di deliberazione di iniziativa popolare nelle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) ...
3. I presentatori della proposta di deliberazione di iniziativa popolare individuano un comitato proponente costituito da non più di cinque membri.
4. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere discussa e votata entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Un rappresentante del comitato può intervenire alla seduta del Consiglio comunale al fine di illustrare detta proposta di deliberazione.
6. Al rappresentante del comitato è consentito un intervento di non più di 10 .minuti a fini di illustrazione della proposta ed uno, di non più di...2...minuti a titolo di replica, ad avvenuta conclusione del dibattito.
7. I presentatori della proposta di deliberazione di iniziativa popolare, ove la stessa sia respinta, o non esaminata entro i termini, hanno facoltà di promuovere un referendum propositivo-approvativo con le procedure semplificate di cui all'apposito regolamento.

Art. 7

Inammissibilità ed improcedibilità

1. E' inammissibile la presentazione di una proposta di deliberazione già respinta dal Consiglio negli ultimi sei mesi, tranne che essa non sia stata respinta a parità di voti.
2. Sono altresì inammissibili ed improcedibili le proposte di deliberazione non coerenti con la relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale, nei casi previsti dal regolamento di contabilità.
3. Sono pure inammissibili le proposte afferenti oggetti estranei alle competenze del Consiglio comunale.
4. Le proposte inammissibili ed improcedibili devono essere dichiarate tali dal sindaco con Comunicazione scritta al proponente ed a tutti i capogruppo consiliari e non vengono iscritte all'ordine del giorno; ove comunque iscritte ne dovrà essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità prima dell'apertura della discussione.

Art. 8

Questione pregiudiziale

1. Prima dell'inizio della discussione su di un oggetto, ogni consigliere può presentare una questione pregiudiziale, ovvero la richiesta che non si passi alla discussione.
2. La questione pregiudiziale deve essere motivata.
3. Il sindaco può autorizzare la presentazione di una questione pregiudiziale anche nel corso della discussione, ove ciò sia giustificato da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. La questione pregiudiziale ha natura incidentale; essa va posta in votazione prima che si proceda oltre nella discussione.
5. La questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di 10.minuti.
6. Su di essa possono intervenire non più di un consigliere a favore ed uno contro, per non più di...5...minuti ciascuno.
7. Agli assessori esterni non è consentita la presentazione di questioni pregiudiziali.
8. Non è ammessa la questione pregiudiziale afferente oggetti la cui iscrizione all'ordine del giorno sia stata effettuata su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, nonché quelli su cui il Consiglio debba deliberare entro un termine perentorio, il cui rispetto non sia garantito dall'eventuale approvazione della questione pregiudiziale.

Art. 9

Questione sospensiva

1. Ogni consigliere può presentare una questione sospensiva, ovvero la richiesta che la discussione di un oggetto iscritto all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta.
2. La questione sospensiva ha natura incidentale.
3. Alla questione sospensiva si applica il procedimento previsto dall'art. 8 per la questione pregiudiziale.
4. L'assessore esterno non ha facoltà di presentare questioni sospensive.

Art. 10

Emendamenti e pareri

1. Sulle proposte di deliberazione consiliari devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

2. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati:
 - dal sindaco;
 - dalla giunta comunale;
 - dai singoli consiglieri.
3. Gli emendamenti possono essere presentati non oltre 48 ore prima della seduta.
4. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ove afferiscano proposte di deliberazione assoggettate all'acquisizione di detti pareri.
5. Il proponente la deliberazione non può presentare emendamenti alla proposta.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 è possibile la presentazione di emendamenti solo con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta, fermo restando in quel caso il rinvio della discussione ad altra seduta al fine di acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile se dovuti.
7. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti.

Art. 11

Ordine di discussione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione sono discusse secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. E' facoltà del sindaco e della giunta di dichiarare urgente una proposta di deliberazione.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2 la discussione della proposta ha precedenza assoluta su ogni altra.

Art. 12

Procedimento semplificato

1. Ove una proposta di deliberazione sia già stata oggetto di discussione ed approvazione da parte della competente commissione consiliare permanente si prescinde dal dibattito in aula, passandosi direttamente alle dichiarazioni di voto.
2. Il sindaco o la metà dei componenti il Consiglio possono chiedere comunque l'applicazione della procedura ordinaria.

Art. 13

Ritiro della proposta

1. Il proponente può ritirare la proposta di deliberazione prima che abbia avuto inizio la discussione sulla stessa, fermo restando che ogni componente il Consiglio può, con una semplice dichiarazione, farla propria.
2. Le proposte di deliberazione di iniziativa giuntale possono essere ritirate, oltre che con atto espresso e formale della giunta, con dichiarazione del sindaco.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare non possono essere ritirate.

Art. 14

Discussione della proposta

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal proponente per non più di 10.minuti.
2. All'illustrazione della proposta, cui il proponente può rinunciare, segue il dibattito.

3. Nel dibattito, su ogni oggetto, ogni consigliere può intervenire una sola volta per non più di 3 minuti.
4. I capogruppo consiliari possono intervenire per due volte; il secondo intervento non può avere durata superiore a 2 minuti.
5. Chiuso il dibattito il proponente può svolgere una replica per non più di 2 minuti.
6. Il sindaco o, su sua delega un assessore, ha facoltà di intervenire in ogni momento al fine di esprimere l'orientamento della giunta.

Art. 15

Dichiarazione di voto

1. Al dibattito ed alla replica seguono le dichiarazioni di voto.
2. In sede di dichiarazione di voto possono intervenire per un'unica volta per non più di 2 minuti, solo i capogruppo consiliari o loro delegati; gli altri consiglieri possono eventualmente intervenire solo per dichiarazioni in dissenso da quelle del proprio capogruppo e per non più di 2 minuti.

Art. 16

Intervento per fatto personale

1. Il singolo consigliere che si sia sentito censurare nella propria condotta o attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle da lui espresse può domandare la parola per fatto personale.
2. Ove il sindaco ravvisi la sussistenza delle condizioni legittimanti l'intervento per fatto personale, autorizza l'intervento al termine della discussione e votazione sull'oggetto che ha originato il fatto, oppure prima della conclusione della seduta.
3. L'intervento per fatto personale non può avere durata superiore a...5...minuti.
4. Il consigliere che con le proprie dichiarazioni ha originato il fatto personale ha a sua volta diritto di intervenire per non più di...5...minuti, al solo fine di rettificare o precisare il significato delle affermazioni da lui precedentemente fatte.
5. Ai fini del presente articolo l'assessore esterno al Consiglio è equiparato al consigliere comunale.

Art. 17

Ordine del giorno

1. Nel corso della discussione di una proposta di deliberazione è consentita la presentazione di ordini del giorno, ovvero di documenti che hanno la funzione, senza modificarla, di circoscrivere o precisare il significato della proposta.
2. Il sindaco, ove si tratti di proposta di deliberazione di iniziativa giuntale, ha facoltà di dichiarare accolto l'ordine del giorno nel qual caso si prescinderà dalla votazione sullo stesso.
3. In ogni altro caso l'ordine del giorno, se non ritirato, è posto in votazione.

Art. 18

Votazioni

1. Le votazioni in sede di Consiglio comunale avvengono di norma in modo palese per alzata di mano.
2. Il sindaco o un capogruppo può chiedere la votazione per appello nominale.
3. La votazione avviene altresì per appello nominale nei casi espressamente previsti dalla legge, ed eventualmente dallo statuto.

4. E' consentita la votazione a scrutinio segreto solo ed esclusivamente ove l'oggetto della stessa sia rappresentato da persone o qualità delle stesse.
5. Ove si debba procedere, nei casi espressamente previsti dalla legge, a votazioni per l'elezione di rappresentanti del Consiglio, con necessaria salvaguardia della rappresentanza della minoranza consiliare, i consiglieri di maggioranza e di minoranza votano utilizzando due schede di colore diverso.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5 è considerato in ogni caso eletto in rappresentanza della minoranza il candidato più votato dai consiglieri appartenenti alla stessa, eventualmente anche in danno dell'ultimo degli eletti così come risultante dal computo della totalità dei voti dei votanti.
7. Ai fini del presente articolo si considerano appartenenti alla maggioranza gruppi consiliari ed eventualmente i singoli consiglieri iscritti al gruppo misto che dichiarino detta adesione, a condizione che detta dichiarazione sia accettata dal sindaco.

Art. 19

Accertamento e proclamazione del risultato delle votazioni

1. Il risultato delle votazioni è accertato dal sindaco, assistito dal segretario generale dell'ente e, quando la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, da almeno due consiglieri scrutatori, nominati all'inizio della seduta dal sindaco, e scelti nell'ambito dei consiglieri, in modo da rappresentare i gruppi consiliari di cui almeno uno di minoranza.
2. Ove la legge o lo statuto non prevedano diversamente, la proposta oggetto di votazione si intende approvata qualora il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei voti contrari; la proposta si intende invece in ogni caso respinta sia quando il numero dei voti contrari sia superiore a quello dei voti favorevoli, sia quando il numero dei voti favorevoli sia pari a quello dei voti contrari.

Art. 20

Petizione popolare

1. I cittadini o le associazioni, nel numero minimo e con le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione popolare, possono presentare petizioni al Consiglio comunale, al fine di sollecitare l'adozione di provvedimenti deliberativi di competenza consiliare, o di esporre Comuni necessità.
2. La petizione è iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio entro 2. mesi dall'avvenuta presentazione.
3. La petizione è discussa dal Consiglio comunale.
4. I singoli consiglieri hanno facoltà di presentare ordini del giorno inerenti il contenuto della petizione, che sono posti in votazione.
5. Possono essere altresì presentate proposte di deliberazione su oggetti propri della petizione, le quali sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di discussione della petizione.

TITOLO IV

Sindacato ispettivo

Art. 21

Interrogazioni ed interpellanze

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze al sindaco a cui dovrà darsi risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

2. La risposta all'interrogazione sarà data dal sindaco o dall'assessore eventualmente delegato in una delle seguenti forme a discrezione del Capo dell'amministrazione:
 - a) in forma scritta;
 - b) in forma orale dinanzi al Consiglio comunale;
3. La risposta all'interpellanza è data sempre in forma orale in aula.

Art. 22

Interrogazioni

1. Per interrogazione intendesi la richiesta che ogni consigliere può rivolgere al sindaco al fine di avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o sui provvedimenti che si sono adottati o si intendono adottare in proposito.
2. L'interrogazione è presentata in forma scritta.
3. L'interrogante ove lo svolgimento sia orale, ha diritto di illustrare l'interrogazione per non più di...5...minuti.
4. Il sindaco od un assessore delegato risponde all'interrogazione.
5. Sull'interrogazione non è ammesso il dibattito.
6. L'interrogante ha facoltà di dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

Art. 23

Interpellanze

1. Per interpellanza intendesi la richiesta che ogni consigliere può rivolgere al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta sua e/o della giunta su questioni di particolare rilievo o di interesse generale.
2. L'interpellanza deve essere presentata per iscritto.
3. L'interpellante ha facoltà di illustrare l'interpellanza per non più di 10 minuti.
4. Il sindaco o un assessore delegato risponde all'interpellanza.
5. L'interpellante ha facoltà di replica per non più di 2..minuti.
6. Ogni altro componente il Consiglio può intervenire per non più di...2...minuti.
7. L'interpellanza può essere trasformata per volontà dell'interpellante, in mozione, nel qual caso è posta in votazione nella seduta successiva, previa dichiarazioni di voto e omessa la discussione.

Art. 24

Mozioni

1. La mozione è quell'atto attraverso il quale si intende promuovere un orientamento del Consiglio comunale su tutti od alcuni aspetti dell'attività di governo della giunta.
2. La mozione è presentata per iscritto e deve essere sottoscritta da almeno tre consiglieri.
3. I consiglieri comunali possono presentare mozioni solo su oggetti di competenza esclusiva del Comune.
4. La mozione è iscritta all'ordine del giorno, al fine di essere discussa e votata, nella prima seduta successiva.

TITOLO V

Commissioni consiliari

Art. 25

Nomina delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire con propria deliberazione le commissioni consiliari permanenti, individuandone numero e materie di competenza.
2. In ogni commissione ogni gruppo consiliare è rappresentato da un unico consigliere portatore del numero di voti di cui il gruppo dispone in Consiglio.
3. I membri delle commissioni sono nominati dal sindaco, su designazione vincolante dei capogruppo consiliari.
4. Qualora nel corso del mandato un consigliere cambi gruppo decade automaticamente dalla commissione di cui fa parte.
5. In ogni momento un capogruppo consiliare può richiedere la sostituzione del proprio rappresentante in seno ad una commissione; detta proposta ha natura vincolante per il sindaco, che deve conseguentemente provvedere.
6. Ogni gruppo consiliare cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

Art. 26

Competenze delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno funzioni di natura:
 - istruttoria;
 - propositiva;
 - consultiva
2. La funzione propositiva si esplica attraverso la presentazione di proposte di deliberazione al Consiglio.
3. Le funzioni istruttoria e consultiva, ferma restando l'istruttoria di natura tecnica, di competenza del responsabile del competente servizio, ha ad oggetto le proposte di deliberazione di iniziativa di altri soggetti, nei limiti in cui il parere della commissione sia richiesto dal proponente.
4. E' in ogni caso obbligatorio il parere relativamente a:
 - a) programma di mandato;
 - b) bilancio di previsione;
 - c) rendiconto di gestione;
 - d) strumenti urbanistici;
5. Una commissione consiliare permanente può in ogni momento chiedere la verifica, da parte del Consiglio comunale, dell'attuazione del programma di mandato.
6. Il sindaco o la conferenza dei capogruppo consiliari possono altresì chiedere che la commissione consiliare predisponga studi o relazioni su tematiche rientranti nell'ambito delle materie di competenza.

Art. 27

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni di indagine aventi ad oggetto indagini su rilevanti aspetti patologici dell'attività amministrativa del Comune.
2. Le commissioni di indagine sono costituite con criterio proporzionale, con le modalità di cui all'art. 25.
3. Le commissioni di indagine sono presiedute da un rappresentante di un gruppo di minoranza eletto dalla commissione nel proprio seno.

4. Ai fini dell'individuazione dei gruppi di maggioranza e di minoranza si applicano i criteri di cui all'art. 18.
5. La commissione di indagine ha accesso ad ogni atto del Comune nonché di aziende ed enti dipendenti; può altresì disporre l'audizione di amministratori, direttore generale, segretario comunale, dirigenti e dipendenti dell'ente, revisori dei conti, difensore civico ed ogni altro soggetto che si ritenga opportuno sentire.
6. La commissione di indagine conclude i propri lavori con una relazione al Consiglio, entro il termine assegnatole con l'atto istitutivo.

Art. 28

Elezione dei presidenti e funzionamento delle commissioni consiliari

1. La commissione elegge nel proprio seno il Presidente con voto palese, con espressione da parte di ogni componente di tanti voti quanti sono quelli di cui è portatore in seno alla commissione; è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. La presidenza delle commissioni di indagine e di ogni commissione con funzioni di garanzia o controllo spetta ad un rappresentante dei gruppi di minoranza.
3. Limitatamente alle commissioni di indagine e di garanzia o controllo, alla votazione per l'elezione del Presidente partecipano solo i membri della commissione rappresentanti i gruppi di minoranza.
4. Il Presidente della commissione nomina il vicePresidente nell'ambito dei componenti.
5. La verbalizzazione dei lavori della commissione è curata dal personale individuato dal segretario comunale.
6. Alle sedute delle commissioni possono intervenire senza diritto di voto, sindaco ed assessori, a cui deve essere Comunicato l'avviso di convocazione. Devono altresì essere invitati i revisori dei conti qualora all'ordine del giorno siano iscritti il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, variazioni di bilancio o ratifica di variazioni.
7. Alle sedute possono essere invitati anche ulteriori soggetti interni ed esterni all'ente, ove il loro apporto sia ritenuto opportuno da parte della commissione o del suo Presidente.
8. Segretario generale, direttore generale, dirigenti e dipendenti del Comune, possono partecipare alle sedute solo se autorizzati dal sindaco ed invitati dal Presidente della commissione.

TITOLO VI

Gruppi consiliari

Art. 29

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. Ai fini della valida costituzione di un gruppo consiliare si richiede l'adesione di almeno due membri del Consiglio.
2. I consiglieri non aderenti a gruppo alcuno confluiscono automaticamente nel gruppo misto.
3. Ogni gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo.
4. Per la valida adesione ad un gruppo è necessaria l'accettazione da parte dello stesso.
5. Il gruppo consiliare può in ogni momento espellere dallo stesso un consigliere.
6. I consiglieri non accettati da un gruppo od espulsi da un gruppo, sino a che non abbiano validamente aderito ad altro gruppo, confluiscono nel gruppo misto.

Art. 30

Conferenza dei capogruppo consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capogruppo consiliari.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco ed è composta da tutti i capogruppo consiliari o loro delegati.
3. La conferenza dei capogruppo consiliari ha esclusivamente funzioni di ausilio e supporto del sindaco, nell'esercizio delle competenze attribuitegli quale Presidente del Consiglio.

TITOLO VII

Disposizioni generali sul funzionamento

Art. 31

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. La seduta può essere dichiarata segreta dal sindaco solo qualora si discuta di persone fisiche o di loro qualità.
3. Al fine di consentire la partecipazione del pubblico data, orario e luogo delle sedute devono essere resi pubblici attraverso le modalità ritenute più idonee.

Art. 32

Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche.
2. Le sedute possono essere dichiarate segrete dalla commissione o dal suo Presidente solo qualora si discuta di persone fisiche o di loro qualità.
3. Le sedute delle commissioni di indagine sono sempre segrete.

Art. 33

Verbalizzazione

1. La verbalizzazione dei lavori del Consiglio comunale è curata dal segretario comunale che a tal fine può anche avvalersi del personale dipendente dell'ente.
2. Il processo verbale della seduta deve contenere, relativamente ad ogni singolo oggetto, oltre al risultato delle votazioni, i nomi degli intervenuti ed una sintesi del contenuto dei singoli interventi.
3. Il consigliere che intenda far verbalizzare integralmente il proprio intervento deve chiederlo espressamente in apertura dell'intervento e produrre un documento riprodotto l'intervento, da allegarsi al processo verbale della seduta.
4. Ai fini del presente articolo l'assessore esterno è equiparato al consigliere comunale.

Art. 34

Definizione di orario serale

1. Ai fini della fruizione del diritto di riprendere il servizio non prima delle ore 8.00 del giorno successivo da parte del consigliere la seduta si intenderà svolta in orario serale qualora inizi o si protragga oltre le ore 16.00.

TITOLO VIII
Disposizioni varie

Art. 35

Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

1. Ai sensi dell'art. 7 dello statuto il singolo consigliere può ottenere su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
2. Il Consiglio comunale determina, in linea generale, l'entità dell'indennità di funzione in misura non superiore:
 - alla spesa annua sostenuta mediamente nell'ultimo triennio per ogni singolo consigliere a titolo di gettoni di presenza;
 - ad 1/3 dell'indennità di funzione annua del sindaco.
3. Dall'indennità di funzione come sopra determinata si detraerà per ogni assenza non giustificata dalle sedute di Consiglio comunale e di commissione consiliare una somma pari alla misura del gettone di presenza.

Art. 36

Decadenza del consigliere comunale

1. La pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere comunale avviene nei casi e con le procedure di cui allo statuto.
2. Il Consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni ordinarie del Consiglio comunale può essere dichiarato decaduto dalla carica.
3. Contestata la causa di decadenza da parte del Presidente del Consiglio comunale, l'interessato ha facoltà di produrne le proprie controdeduzioni entro 10 giorni; entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra il Consiglio comunale delibera sull'oggetto.

Art. 37

Collaborazione dei revisori dei conti con il Consiglio

1. I revisori dei conti prestano la propria attività di collaborazione con il Consiglio comunale attraverso interventi scritti o orali partecipando alle sedute consiliari.
2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori dei conti possono essere invitati alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, oltre che del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere Comunicato ai revisori dei conti nei termini previsti per la Comunicazione ai consiglieri.
4. I revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.
5. Essi possono intervenire, oltre che al fine di illustrare le relazioni ed i pareri attribuiti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti alla loro competenza, ogni qualvolta l'intervento sia ritenuto opportuno a fini collaborativi, con particolare riferimento ad aspetti afferenti la regolarità contabile ed amministrativa degli atti in discussione.
6. Il revisore dei conti può altresì chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio comunale al fine di relazionare su gravi irregolarità gestionali riscontrate dal collegio stesso.
7. Nella fattispecie di cui al comma 6 il Consiglio è convocato entro venti giorni.

Art. 38

Assessore esterno

1. L'assessore esterno al Consiglio ha diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle sedute di Consiglio almeno 48 ore prima dello svolgimento, fatti salvi i casi d'urgenza.
2. L'assessore esterno ha facoltà di partecipare alle sedute di Consiglio, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
3. Più particolare l'assessore esterno al Consiglio può relazionare su proposte di deliberazione di iniziativa giuntales o intervenire nel dibattito su qualunque oggetto, previa autorizzazione del sindaco.
4. L'assessore esterno al Consiglio è equiparato al consigliere relativamente agli interventi per fatto personale.
5. L'assessore esterno non può autonomamente esercitare il diritto di iniziativa, presentando proposte di deliberazione e relativi emendamenti, né mozioni, ordini del giorno o questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 39

Ruolo del segretario comunale

1. Il segretario comunale del Comune partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni referenti, di verbalizzazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'organo collegiale.
2. Il segretario comunale può intervenire nel corso della seduta, previa autorizzazione del sindaco, al solo fine di esprimere la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ad esso attribuita dalla legge, relativamente agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 40

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno richiesta e nell'ordine della domanda. Può richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostino ed ammonire coloro che in qualsiasi modo turbino l'ordine dell'adunanza.
2. Il Sindaco-Presidente può togliere la parola ai Consiglieri che si dilungano oltre il tempo stabilito negli articoli precedenti.
3. Può disporre l'allontanamento del Consigliere che non si adegui ai richiami del Presidente stesso anche con l'utilizzo della forza pubblica.
4. Nessuno può interloquire quando altri ha la parola. La parola è sempre diretta all'intero Consiglio anche quando sta per rispondere ad argomenti di precedenti oratori. Le spiegazioni a dialogo ad alta voce non sono ammesse.

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.